

CIRCOSCRIZIONE 3 ^
San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin -
Borgata Lesna



CITTA' DI TORINO

DELCI3 26 / 2021

26/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 3 ^ - San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin - Borgata Lesna

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente TROISE Francesca, sono presenti i Coordinatori:

Giuseppe Antonio GIOVE

Elisabetta MALAGOLI

Gavino Redento OLMEO

Con l'assistenza del Segretario Fabio DI MARCO.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C. 3 - FESTE DI VIA - PROROGA REGIME TRANSITORIO EDIZIONE I SEMESTRE 2021 – PROGETTO ASSOCIAZIONE DI VIA VIVI VIA DI NANNI. APPROVAZIONE CON VARIAZIONE DATA.

La Presidente Francesca Troise, di concerto con la Coordinatrice della I Commissione di Lavoro Permanente Ludovica Cioria riferisce:

con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999, n. mecc. 9902802/16, la Città, in ottemperanza al D.Lgs. 114/98, ha delegato alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale (con possibilità di apertura domenicale volontaria degli esercizi fissi) attribuendo loro tutte le competenze relative alla loro concreta attuazione, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e di assumere e costituire un significativo

momento di aggregazione culturale e sociale volto a valorizzare le particolarità di ogni singola area circoscrizionale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000, n. mecc. 05975/69, sono state approvate le linee di indirizzo e le procedure cui attenersi in materia di promozione commerciale realizzata tramite le Feste di Via; con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2000, n. mecc. 10298/16, sono state disciplinate l'apertura domenicale o festiva dei mercati ed il commercio su area pubblica non mercatale, consentendo alle Circoscrizioni di autorizzare queste ultime esclusivamente durante le Feste di Via.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, n. mecc. 00707/16, sono state approvate le direttive procedurali per la regolamentazione e organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle feste di via.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato approvato, e in seguito modificato, il Regolamento n. 366 rubricato "REGOLAMENTO FESTE DI VIA" costituente il riferimento normativo unico al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione ed all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio circoscrizionale.

Tanto premesso, per consentire la ripresa delle attività nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, avente ad oggetto REGOLAMENTO COMUNALE N. 366 "REGOLAMENTO FESTE DI VIA". PROROGA REGIME TRANSITORIO PER EDIZIONI DEL SECONDO SEMESTRE 2020. APPROVAZIONE, ritenendo opportuno intervenire integrando il dettato del Regolamento n. 366 con una disposizione speciale avente validità solo per l'anno 2020, tesa a consentire che le Circoscrizioni possano, nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato, provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo luglio-novembre 2020, con l'unico vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione e fermo restando che l'effettuazione di ogni Festa di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.

Stante la situazione pandemica in continua ed incerta evoluzione, il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prorogare il regime transitorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 luglio 2020 (n. mecc. 2020 01231/016) e, pertanto, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1° febbraio 2021 n. DEL 55, avente ad oggetto REGOLAMENTO COMUNALE N. 366 "REGOLAMENTO FESTE DI VIA". PROROGA REGIME TRANSITORIO PER EDIZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2021. APPROVAZIONE, è stata approvata la proroga del regime transitorio per il primo semestre 2021.

Alla luce di quanto suesposto, così come è avvenuto per il secondo semestre 2020, il sopra richiamato provvedimento ha consentito alle Circoscrizioni, nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato, di provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo luglio-dicembre 2021, confermando tra gli altri che l'effettuazione di ogni festa deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati,

fiere e mercatini degli hobbisti)”, e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.

Ulteriori indicazioni sono state emanate dalle autorità competenti con il D.L. 52 del 22 aprile 2021, a cui sono seguite le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 28 aprile 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”.

Le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volti a valorizzare le particolarità di ogni singola zona; è anche attraverso queste occasioni che viene offerto ai residenti un volto più vitale del proprio territorio, un’occasione di festa multicolore che va a favorire il senso di appartenenza a una comunità.

Con deliberazione n. DELCI3 9/2021 del Consiglio di Circoscrizione del 7 aprile 2021 sono stati approvati i criteri per programmazione e calendarizzazione delle Feste di Via per il primo semestre 2021.

Con istanza pervenuta in data 14 maggio 2021 prot. n. 1223 (All. n. 2) e successive integrazioni prot. n. 1470 del 7 giugno 2021 - prot. n. 1636 del 21 giugno 2021 l’Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI, con sede legale in Torino, Via Valdieri 8, C.F. 97751290012, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via per il giorno 6 giugno p.v. denominata “Rivivi Via Di Nanni” che interesserà l’area: Via Dante Di Nanni (tratto da Piazza Adriano a Piazza Sabotino) e Via Vigone (tratto da Via Dante Di Nanni a Via Celli).

Considerato che alla suddetta data la festa non si è potuta svolgere a causa delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica, con nota prot. n. 1470 del 7 giugno 2021 (All. n. 3), l’Associazione ha richiesto il rinvio della data dal 6 giugno al 5 settembre 2021 integrando il progetto con nota prot. n. 1636 del 21 giugno 2021 (All. n. 4).

Con tale iniziativa si intende offrire un significativo momento di aggregazione e di relazione fra cittadini, le Istituzioni ed i commercianti presenti in una delle principali vie dedicate al commercio sul territorio della Circoscrizione. La festa sarà l’occasione per permettere ai cittadini di partecipare a numerose attività di svago e di divertimento.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall’Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI, che prevede la partecipazione di attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di: 13 esercizi di commercio in sede fissa, 40 operatori commerciali su area pubblica, 4 artigiani e produttori agricoli, 4 operatori del proprio ingegno, 5 operatori non professionali, 2 espositori titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa e 2 associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro; in merito agli operatori commerciali su area pubblica l’Associazione garantisce il rispetto del numero massimo consentito (80), così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento n. 366.

Possono partecipare alla Festa gli O.P.I. e gli hobbisti, i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati (art. 7, comma 5, del Regolamento n. 366).

Dato atto che in fase di istanza, così come previsto dall’art. 6, comma 3, lettera a), del Regolamento n. 366, il soggetto promotore ha raccolto l’adesione e relativo impegno all’apertura delle attività di

commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione; l'iniziativa dovrà garantire l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1.800 di cui mq. 917 commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9:00 alle ore 20:00, con la chiusura al traffico veicolare prevista dalle 6:30 alle 23:30 in Via Dante Di Nanni (tratto da Piazza Adriano a Piazza Sabotino) e Via Vigone (tratto da Via Dante Di Nanni a Via Celli).

L'Associazione commercianti con lo svolgimento della festa intende dare visibilità a tutte le attività commerciali coinvolte, oltre alle esposizioni dei negozi lungo l'asse.

Sono previste attività di animazione, rivolte in particolar modo ai più piccoli, presenza di giostre, e sono altresì coinvolte associazioni e realtà territoriali.

L'evento servirà d'impulso e da stimolo per il piccolo/medio commercio che a fatica, data la situazione pandemica, sta cercando di risollevarsi in un momento socio/economico particolarmente complicato.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento n. 366 e s.m.i., con particolare riguardo alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020 e al successivo atto n. DEL 55 del 1 febbraio 2021, "proroga regime transitorio per edizioni I semestre 2021", alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 5005/016 del 15 novembre 2016 e a tutta la normativa vigente in materia e a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti con la tematica della festa come proposta in progetto.

L'Associazione dovrà attenersi alle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 28 aprile 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", emanate dalle autorità competenti con il D.L. 52 del 22 aprile 2021 e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366.

Il Presidente dell'Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI dovrà trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 3 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa.

Gli organizzatori della Festa o soggetti appositamente delegati dall'Associazione, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14, comma 1, Regolamento n. 366).

Sarà cura degli stessi provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il transito in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2, Regolamento n. 366).

L'Associazione deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità

contributiva e fiscale (V.A.R.A.); dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

L'Associazione deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10, comma 1 e 2, del Regolamento n. 366.

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, l'Associazione deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3, della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

Il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione. La Dirigente della Circoscrizione 3 rilascerà al Presidente dell'Associazione richiedente la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando il rilascio della concessione alla sottoscrizione dell'impegno da parte del Presidente dell'Associazione al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate.

La chiusura al traffico veicolare delle suddette manifestazioni è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Qualora l'Associazione presenti alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in Legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 3.

Tenuto conto che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 366 le Associazioni di Via riconosciute dalle Circoscrizioni al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via possono affidare a soggetti terzi, esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via " VIVI VIA DI NANNI " nella persona del Presidente è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, la suddetta Associazione promotrice dell'evento dovrà presentare alla Circoscrizione 3 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltretutto l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

Il presente progetto è stato illustrato e discusso nella prima Commissione di Lavoro Permanente del 22 giugno 2021.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa, per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis, del Regolamento n. 374, nella I Commissione di Lavoro Permanente.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2014 n. mecc. 2013 05843/016 I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, avente per oggetto: "Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2020, approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale DEL55 del 1° febbraio 2021, avente per oggetto: "Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, proroga regime transitorio per edizioni

del primo semestre 2021, approvazione";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, la realizzazione del progetto denominato "Rivivi Via Di Nanni" presentato dall'Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI, nella persona della Presidente, Sig.ra De Monte Anna Maria, con sede legale in Torino, Via Valdieri 8, C.F. 97751290012, per la manifestazione programmata, dopo motivato rinvio, per il giorno 5 settembre 2021, che interesserà l'area: Via Dante Di Nanni (tratto da Piazza Adriano a Piazza Sabotino) e Via Vigone (tratto da Via Dante Di Nanni a Via Celli) (All. 2, 3, 4);
2. di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 28 aprile 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", emanate dalle autorità competenti con il D.L. 52 del 22 aprile 2021 e di altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
3. di dare atto che la Presidente dell'Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);
4. di dare atto che l'Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI, quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;
5. di dare atto che l'Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI, quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento n. 366;
6. di stabilire l'obbligo affinché l'Associazione garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;

7. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata per il 5 settembre 2021, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;

8. di stabilire che, come disposto dall’art. 5, comma 6, del vigente Regolamento n. 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circostrizionale, l’eventuale domanda dovrà pervenire alla Circostrizione 3 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;

9. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all’emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità;

10. di stabilire che:

- l’Associazione dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- l’Associazione, per quanto attiene all’attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l’Associazione dovrà provvedere alla pulizia dell’area (art. 14, comma 3, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano all’iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l’Associazione dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita;
- l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l’eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell’art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è

consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che gli organizzatori, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza; previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;
- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

11. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;

12. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 3;

13. di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

14. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

15. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 1);

16. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione;
17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesca Troise

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Fabio Di Marco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI3-26-2021-All_1-ALL_1_VIE_Festa_Via_Di_Nanni.pdf
2. DELCI3-26-2021-All_2-ALL_2_Proposta_Progettuale_Festa_di_Via_Di_Nanni.pdf
3. DELCI3-26-2021-All_3-ALL_3_Rinvio_Festa_Via_Di_Nanni.pdf
4. DELCI3-26-2021-All_4-ALL_4_Integrazione_Festa_Via_Di_Nanni.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento